



## **CORTE DEI CONTI**

### **SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE**

Delibera n. 52/2010/SRCPIE/PAR

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 21 settembre 2010, composta dai Magistrati:

Dott. Gianfranco BATTELLI	Presidente f.f.
Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA	Primo referendario relatore
Dott. Walter BERRUTI	Referendario
Dott. Alessandra OLESSINA	Referendario

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione Regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Visto l'atto di indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività

consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9;

Vista la richiesta proveniente dal Comune di Oulx, n. 10182 del 30 luglio 2010, recante un quesito riguardante il versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 , a favore della Fondazione IFEL, già Consorzio Anci - Cnc;

Vista l'Ordinanza n. 28/PAR/2010, con la quale il Presidente f. f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Primo Referendario Dott. Giuseppe Maria Mezzapesa;

Udito il relatore;

Ritenuto in

#### FATTO

Il Comune di Oulx, con nota a firma del suo Sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, recante il seguente quesito.

Si chiede se un comune che provvede alla riscossione diretta della Imposta comunale sugli immobili (ICI), e che provvede in forma autonoma alla formazione delle anagrafi dei contribuenti, sia tenuto o meno al versamento del contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, a favore della Fondazione IFEL, già Consorzio Anci – Cnc.

#### MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della Legge n. 131 del 2003 che, innovando nel sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti,

dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano chiedere alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti pareri in materia di contabilità pubblica.

Con atto del 27 aprile 2004, la Sezione delle Autonomie ha dettato gli indirizzi e i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione.

Occorre pertanto verificare preliminarmente la sussistenza contestuale del requisito soggettivo e di quello oggettivo, al fine di accertare l'ammissibilità della richiesta in esame:

1) Requisito soggettivo:

La legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli Enti previsti dalla legge n. 131 del 2003, stante la natura speciale della funzione consultiva introdotta dalla medesima legge, rispetto alla ordinaria sfera di competenze della Corte.

I pareri richiesti dai comuni, dalle province e dalle aree metropolitane, vanno inoltrati "di norma" per il tramite del Consiglio delle autonomie locali. L'inesistenza dell'organo non costituisce tuttavia elemento ostativo alla richiesta di parere, visto che la disposizione normativa usa la locuzione "di norma", non precludendo, quindi, in linea di principio, la richiesta diretta da parte degli enti.

Infine la richiesta può considerarsi ammissibile solo se proveniente dall'Organo rappresentativo dell'Ente (Presidente della Giunta regionale, Presidente della Provincia, Sindaco).

La richiesta di parere in esame proviene dal Comune di Oulx, ed è stata formalizzata dal suo Sindaco.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, la richiesta di parere si palesa ammissibile.

2) Requisito oggettivo:

I pareri sono previsti, dalla Legge n. 131 del 2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalle Sezioni Autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché, da ultimo, nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei Conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

La richiesta in esame verte su una questione che riguarda l'attività finanziaria dell'ente, pertanto è da ritenersi attinente alla materia della contabilità pubblica.

La stessa richiesta viene esaminata da un punto di vista generale ed astratto, avendo riguardo al quesito come sopra formulato, lasciando

all'Amministrazione interessata ogni valutazione sull'attività da porre in essere in relazione alle circostanze concrete di propria pertinenza.

Nei limiti sopra descritti, la richiesta si palesa, dunque, ammissibile anche dal punto di vista oggettivo.

### 3) Merito:

L'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, nel testo risultante dalla modifiche succedutesi nel tempo, attualmente prevede che "allo scopo di consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per un'efficace azione accertativa dei comuni, nonché per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) organizza le relative attività strumentali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi, prevedendosi un contributo pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di trasmissione da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione".

Il testo vigente è quello risultante dalle modifiche apportate prima dall'art. 18, comma 11, L. 13 maggio 1999, n. 133 e poi dal comma 2-ter dell'art. 7, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con legge di conversione 31 marzo 2005, n. 43.

Con il primo intervento normativo, al fine di adeguare la norma alle novità introdotte in materia di riscossione del tributo (D.Lgs 15 dicembre

1997, n. 446), il riferimento ai soli concessionari è stato sostituito con un più generico riferimento ai soggetti che provvedono alla riscossione.

Con il secondo intervento normativo, il contributo in parola è stato correlato a finalità più ampie. Originariamente era connesso allo scopo specifico di consentire la formazione di anagrafi dei contribuenti (anche mediante l'incrocio con i dati relativi agli immobili assoggettati alla tassa smaltimento rifiuti), prevedendosi l'obbligo di organizzare i relativi servizi operativi in capo al Consorzio nazionale tra i concessionari d'intesa con l'ANCI. Nel testo modificato, attualmente vigente, la finalità è quella di "consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni", nonché "agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti". L'organizzazione delle relative attività strumentali è stata affidata all'ANCI, rinviandosi ad un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze la disciplina delle modalità per l'effettuazione dei suddetti servizi.

Con il D.M. 22 novembre 2005 (che ha fatto seguito al precedente D.M. 5 agosto 1999, recante "Termini e modalità di trasmissione dei dati di riscossione ICI al fine della corresponsione del contributo dello 0,6 per mille da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione della predetta imposta") si è previsto che per la realizzazione delle finalità di cui al sopra richiamato art. 7, comma 2-ter, del D. L. n. 7 del 2005, l'ANCI costituisce un apposito soggetto di diritto privato, senza finalità di lucro, avente patrimonio e contabilità distinti da quelli dell'ANCI (il cui ordinamento è

determinato con statuto approvato dall'ANCI, previa comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali). In attuazione di tale disposizione è stata istituita la Fondazione IFEL che ha assorbito, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del suddetto decreto ministeriale le attività già di competenza del Consorzio ANCI-CNC per la fiscalità locale (costituito con il citato decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993, in attuazione dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992). A detto soggetto privato va versato il contributo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, direttamente, entro il 30 aprile di ogni anno (art. 3 del D.M. 22 novembre 2005).

Tale contributo, a seguito della modifica apportata dal comma 251 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 244, all'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2005, è stato aumentato dallo 0,6 per mille allo 0,8 per mille del gettito ICI a partire dall'anno di imposta 2008 (aumento, secondo l'interpretazione accolta dalla Fondazione di intesa con l'ANCI, applicabile a decorrere dai versamenti effettuati entro il 30 aprile 2009, in quanto diretto a compensare il minor volume di contributi conseguenti agli sgravi fiscali sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale vigenti a partire dall'anno di imposta 2008).

Rispetto al sopra descritto quadro normativo, il Comune istante ritiene di non essere tenuto a versare il contributo in parola, operando lo stesso da

diversi anni in regime di riscossione diretta dell'ICI e non avvalendosi, per la sistemazione dei propri archivi e per le attività di riscossione, delle attività della Fondazione ed in precedenza del Consorzio.

Sul punto, con nota prot. n. 15831 del 21 maggio 2003, il Ministero dell'economia ha sostenuto che il contributo a carico del soggetto che provvede alla riscossione, in quanto funzionale alla predisposizione delle anagrafi dei contribuenti e delle conseguenti elaborazioni statistiche, deve ritenersi a carico di qualunque soggetto che provvede alla riscossione del tributo, quindi anche del comune che procede alla riscossione diretta dell'ICI.

Al riguardo questo collegio, alla luce della vigente normativa, ritiene valida questa interpretazione, in quanto la corrispondenza fra il soggetto che provvede alla riscossione con il soggetto attivo dell'imposta, titolare della potestà impositiva, non vale, di per sé, ad escludere l'obbligo di versamento del contributo in parola.

Questa tesi appare risulta conforme sia alla lettera della norma che alla sua *ratio*.

L'articolo 10, comma 5 del d.lgs. n. 504 del 1992, nel testo vigente, prevede un contributo a carico dei soggetti che provvedono alla riscossione, senza statuire alcuna distinzione. Il D.M. 22 novembre 2005 attuativo della richiamata previsione normativa, precisa che il contributo di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sia dovuto dai concessionari del servizio nazionale della riscossione e dagli altri soggetti previsti dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Come noto quest'ultima previsione attribuisce ai comuni la facoltà

di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie, e dunque anche la facoltà di prevedere la riscossione in via diretta dei tributi.

Avendo riguardo alla *ratio* del contributo in esame, occorre evidenziare come lo stesso risulti correlato alla realizzazione di attività che interessano tutti i comuni, a prescindere dalle modalità di riscossione adottate. Questa ricostruzione appare rafforzata dalle modifiche da ultimo intervenute sul testo originario dell'art. 10, comma 5, del d.lgs. 504 del 1992 che, come si è visto, hanno ampliato le finalità cui è connesso il contributo in parola, correlandolo ad attività dirette non solo a consentire la prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, ma anche ad agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione e ad assicurare il miglioramento dell'attività di informazione ai contribuenti (art. 7, comma 2-ter, del D. L. n. 7 del 2005). Tutte finalità che, come appare evidente, interessano potenzialmente ciascun comune. Il D.M. 22 novembre 2005 ha ulteriormente precisato che il soggetto privato destinatario del contributo assicura un'adeguata e sistematica informazione ai comuni, ai contribuenti ed al Ministero dell'economia e delle finanze dello svolgimento dei propri servizi, attraverso la fornitura di dati, elaborazioni statistiche, studi ed ogni altro elemento utile per l'applicazione dell'ICI e degli altri tributi comunali, nonché dei trasferimenti di fondi ai comuni, promuovendo altresì attività di ideazione e di realizzazione di processi

telematici finalizzati allo scambio di dati fra l'amministrazione centrale e gli enti locali in materia tributaria (art. 2).

Pertanto il collegio ritiene che, alla luce della disciplina ad oggi vigente, il contributo di cui all'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sia a carico di qualunque soggetto che provvede alla riscossione dell'ICI, quindi anche del comune che procede alla riscossione diretta del tributo.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 21 settembre 2010.

Il Primo Referendario Relatore  
F.to Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA

Il Presidente f.f.  
F.to Dott. Gianfranco BATTELLI

Depositato in Segreteria il 22 settembre 2010  
Il Dirigente  
F.to Dott. Gregorio VALENTINI